

COMUNE di TRE VILLE

Servizio Tecnico

via Roma, 4/A fraz. Ragoli -

38095 TRE VILLE - TN

tel 0465/321133

fax 0465/324457

E-mail: tecnico@comunetreville.tn.it



ORDINANZA
n. 55/2026

Comunità delle REGOLE SPINALE MANEZ

29 MAG. 2026

PROT. N.

1338

OGGETTO: TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA SU PIAZZALE BRENTA E AREE DI PARCHEGGIO E ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI / SEGNALETICA SULLE STRADE URBANE IN FRAZIONE PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO PER LAVORI DI STESURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE.

IL SINDACO

VISTO che con Determinazione n. 134 di data 21.04.2026 è stato affidato all'impresa "DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L." Cod. Fis. 02314760220, con sede in 38030 CAPRIANA (TN) via Pietro dal Campo n. 9/A, i lavori di: "manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale sulle strade urbane nelle frazioni del Comune di Tre Ville. Anno 2026".

PRESO ATTO che il servizio tecnico comunale ha organizzato la consegna dei lavori di stesura di segnaletica orizzontale nella frazione di Palù di Madonna di Campiglio per il giorno mercoledì 3 giugno 2026.

CONSIDERATO che le aree di sosta soggette a stesura di segnaletica orizzontale dovranno necessariamente essere transennate e chiuse al traffico.

RITENUTO necessario provvedere per ragioni di pubblica sicurezza stradale e per consentire l'intervento programmato, alla temporanea chiusura e interdizione del transito veicolare e della sosta sulle aree adibite a parcheggi pubblici e sulla viabilità urbana interessata da stesura di segnaletica orizzontale, nel tempo strettamente necessario alla stesura e asciugatura della vernice.

VISTI gli articoli 6 comma 4, lett b) e 7, comma 1, lett a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che attribuiscono ai Comuni la potestà di stabilire con ordinanza sindacale obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa;

VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano alla sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità;

TENUTO CONTO degli interessi delle categorie di utenti potenzialmente destinatari delle prospettate limitazioni della circolazione stradale e, in particolare, di coloro i quali hanno la necessità di accedere alle proprie abitazioni;

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ORDINA

per quanto esposto in premessa, la temporanea istituzione della seguente disciplina stradale:

a partire dalle ore 07:00 e fino alle ore 12:00 di mercoledì 3 giugno 2026:

- **DIVIETO DI SOSTA SU PIAZZALE BRENTA E PARCHEGGIO DI VIA SPINALE.**

a partire dalle ore 13:00 di mercoledì 3 giugno 2026 e fino alle ore 18:00 di giovedì 4 giugno 2026:

- **DIVIETO DI SOSTA SULLE AREE DI PARCHEGGIO DI PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO (escluso Piazzale Brenta e parcheggio di Via Spinale)**
- **ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI / SEGNALETICA SULLE STRADE URBANE IN FRAZIONE PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO INTERESSATE DA**

STESURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL' ASCIUGATURA DELLA VERNICE.

P R E S C R I V E

- Dovranno essere attuate tutte le disposizioni e norme previste dal Nuovo Codice della Strada, e relativo Regolamento di Attuazione, affinché il transito veicolare e pedonale abbia la dovuta e necessaria sicurezza.
- Si richiama il rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del Nuovo Codice della strada con particolare riferimento ai commi inerenti la delimitazione e la segnalazione delle aree di cantiere (vedi anche D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dd. 10.07.2002).
- Dovranno altresì essere garantite e rispettate tutte le norme in tema di sicurezza sul lavoro e di sicurezza del cantiere ponendo la massima attenzione per le aree sorvolate dal braccio di un'eventuale gru.
- I lavori devono essere eseguiti in maniera da arrecare il minor danno possibile alle opere stradali e in modo da salvaguardare i servizi sotterranei. In particolare, eventuali caditoie, chiusini d'ispezione e simili, ubicati nell'area interessata, devono essere tenuti costantemente liberi da qualsiasi ingombro.
- Le attrezzature di cantiere e i materiali non possono invadere le aree aperte al pubblico transito; devono essere sempre collocate le prescritte segnalazioni di cantiere, sia diurne sia notturne, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e del cantiere.
- La recinzione dovrà essere conforme alla normativa di cantiere e rispettosa del decoro ambientale. E' fatto divieto, al di fuori di quanto previsto dalle norme di cantiere, di qualsiasi affissione pubblicitaria sulla stessa.

A V V E R T E

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termini di Legge.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

“Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.”

IL SINDACO

Matteo Leonardi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Copia della presente viene inviata:

- All'Albo telematico.
- All'impresa Daves Segnaletica Stradale
- Al Corpo di Polizia Municipale delle Giudicarie.
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Madonna di Campiglio.
- Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez.
- Al corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Madonna di Campiglio.
- A tutte le strutture ricettive e attività commerciali insediate in fraz. Palù di Madonna di Campiglio.
- Al Parco Naturale Adamello Brenta
- Al Servizio tecnico comunale.

UTC/mf

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)
codice fiscale e partita IVA: 02402200220
tel. 0465/321133 - fax 0465/324457
E-mail: info@comunetreville.tn.it
E-mail PEC: comune@pec.comunetreville.tn.it